

REGOLAMENTO
ai sensi del PTTI Cap. V.2.

ARTICOLO 1 - Definizioni

1.1. - Ai fini del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:

- **PTTI:** Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità della Società, che nel Cap. V alloca le misure ulteriori per la prevenzione della corruzione
- **Valutazione rischi:** Cap. V.4 del PTTI nel quale è stata effettuata la mappatura dei rischi e l'identificazione dei processi sensibili con riferimento alle ipotesi salienti sotto il profilo della lotta alla corruzione al di fuori del MOG 231
- **RPC:** Responsabile per la prevenzione della corruzione
- **ODV-RPC:** Organismo di Vigilanza ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 s.m.i., che assume il ruolo e svolge le funzioni di Responsabile per la prevenzione della corruzione a ciò espressamente deputato
- **ANAC:** Autorità Nazionale Anticorruzione
- **D.Lgs. 231/2001:** d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 s.m.i.
- **MOG 231:** Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/2001
- **D.Lgs. 39/2013:** D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 s.m.i.
- **API/Società:** ACEA Pinerolese Industriale spa
- **Referenti:** i titolari dei flussi comunicativi che interagiscono con l'ODV per l'attuazione delle misure di cui all'art. 10 1° co. lett. b) D.Lgs. 33/2013 del PTTI
- **AD:** Amministratore Delegato ai sensi dell'art. 21 dello Statuto della Società
- **SLAS:** Servizio Legale e Affari Societari
- **CDA:** il Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi del Titolo IV dello Statuto della Società
- **Codice Etico:** Codice di comportamento dei dipendenti e dei terzi
- **Regolamento ex D.Lgs. 39/2013:** Regolamento assunto dalla Società per la verifica delle inconferibilità ed incompatibilità ex D.Lgs. 39/2013.
- **Flussi informativi D.Lgs. 231/2001:** i flussi di informazione e la reportistica che intercorrono fra l'ODV e il personale della società a termini del MOG 231.
- **Regolamento ODV:** regolamento di funzionamento dell'Organo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001

PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - Oggetto ed effetti del Regolamento

- 1.1. - Il presente Regolamento costituisce attuazione del PTTI Cap. V. e contiene la disciplina delle attività ivi previste, per quanto già non normato nel PTTI.
- 1.2. – Il presente Regolamento disciplina altresì le modalità di funzionamento dell'ODV, in funzione di Responsabile per la prevenzione della corruzione.

ARTICOLO 2 – Modalità ed effetti della pubblicazione

- 2.1. - Il Regolamento è pubblicato sul Sito Istituzionale alla sottosezione pertinente della Sezione "Trasparenza".
- 2.2. – Tale pubblicazione ha effetto ai sensi del Cap. V.3 del PTTI ai fini della formazione del personale dipendente.
- 2.3. – A termini del Codice Etico, il presente Regolamento deve essere rispettato da dipendenti e terzi.

ARTICOLO 3 – Modalità ed efficacia delle modifiche

- 3.1. - Qualsiasi modifica del Regolamento deve essere redatta per iscritto dall'ODV-RPC e avrà effetto solamente dal momento della pubblicazione del testo modificato sul Sito istituzionale nel luogo indicato al paragrafo precedente.

PARTE SECONDA – DISCIPLINA DELLE MISURE ULTERIORI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Titolo I – PROCEDURE DI VIGILANZA

ARTICOLO 4 - Modalità di vigilanza dell'ODV

- 4.1. – L'ODV-RPC, contestualmente all'espletamento delle funzioni e dei poteri esercitati ex D.lgs. 231/2001, vigila sull'attuazione delle procedure da parte della Società con riferimento alle aree di rischio e ai processi sensibili di cui alla Valutazione Rischi del PTTI.
- 4.2. – L'ODV-RPC attua la propria vigilanza anche presidiando l'adeguatezza della Valutazione rischi sotto il profilo della conformità dell'analisi di gestione del rischio ivi compiuta rispetto all'evoluzione dell'attività aziendale.
- 4.3. – L'ODV-RPC attua la propria vigilanza anche verificando che la Società curi la formazione del personale attraverso la diffusione del Codice Etico e del PTTI e attraverso la previsione di specifici momenti formativi.

ARTICOLO 5 – Modalità di coordinamento fra i Referenti e l'ODV

- 5.1. – L'AD, con il supporto del SLAS, convoca una o più riunioni con i singoli Referenti, anche, se del caso, in contraddittorio con l'ODV-RPC, al fine di condividere gli obblighi di informazione spettanti agli stessi verso l'ODV-RPC in attuazione del PTTI Cap. V.

- 5.2. – I verbali di tali riunioni sono comunque trasmessi, tramite lo SLAS, all'ODV-RPC.
- 5.3. – Dopo la riunione/riunioni di coordinamento iniziale, ciascun Referente è tenuto nell'ambito dei flussi informativi già previsti nel MOG 231 a trasmettere con cadenza semestrale un report scritto, onde si aggiorna l'ODV-RPC sul perfezionamento o adeguamento delle procedure di cui all'art. 4.1. del presente Regolamento e/o sui risultati della loro attuazione, onde, se del caso puntualizzarne e perfezionarne i contenuti, fornendo all'uopo gli eventuali elementi all'ODV-RPC.
- 5.4. – Resta inteso che i Referenti sottopongono all'ODV-RPC senza indugio le questioni afferenti profili metodologici e le eventuali anomalie verificate.

Titolo II – FLUSSI COMUNICATIVI

ARTICOLO 6 - Flussi di comunicazione dell'ODV-RPC con i Referenti

- 6.1. – L'ODV-RPC vaglia i reports che gli Uffici predispongono ed inviano al medesimo nel contesto dei Flussi informativi D.lgs. 231/2001.
- 6.2. – L'ODV-RPC vaglia altresì la relazione con cadenza semestrale che i Referenti inviano ai sensi dell'art. 5.3 del presente Regolamento.
- 6.3. – Nel caso di anomalia ingiustificata, l'ODV-RPC può interloquire direttamente con i Referenti per chiedere chiarimenti.

ARTICOLO 7 - Flussi di comunicazione con il CDA

- 7.1. – L'ODV-RPC relaziona annualmente al CDA mediante *report* scritto informando:
- dell'andamento dell'attività di vigilanza ai sensi della Parte Seconda del presente Regolamento;
 - più in generale dello stato di attuazione del PTTI Cap V sotto il profilo di pertinenza;
 - delle criticità riscontrate nell'attuazione del PTTI Cap V sotto il profilo di pertinenza;
 - delle eventuali azioni correttive da intraprendere, anche in coordinamento con la gestione del MOG 231 e le azioni di cui al PTTI Cap. IV;
 - dei flussi di comunicazione ai sensi del successivo art. 8 del presente Regolamento;
- 7.2. – Nel caso di mancato o gravemente ritardato adempimento da parte dei Referenti nelle attività previste dall'art. 5 o in qualunque altro caso che richieda un immediato adempimento, l'ODV relaziona senza indugio al CDA.

ARTICOLO 8 - Flussi di comunicazione con l'ANAC

- 8.1 – L'ODV interloquisce con l'ANAC ai sensi dei regolamenti emanati dalla stessa.
- 8.2. – Resta salvo il dovere di informazione del CDA da esercitarsi a termini dell'art. 7.

TITOLO III – VIGILANZA EX D.LGS 39/2013

ARTICOLO 9 - Vigilanza ex d.lgs. 39/2013

9.1. – L'ODV svolge funzione di vigilanza esercitando le specifiche funzioni e gli specifici poteri di cui al Regolamento ex D.Lgs. 39/2013.

TITOLO IV – CONTROLLI ED ESERCIZIO DEL POTERE SANZIONATORIO

ARTICOLO 10 - Controlli

10.1. – Salvo quanto previsto nel Regolamento ODV, l'ODV-RPC è autorizzato a compiere verifiche a campione o puntuali con riferimento alle attività condotte dai Referenti e in generale relative alle procedure aziendali di cui all'art. 5.

10.2. – All'uopo, l'ODV può richiedere al CDA l'approvazione di uno specifico budget.

ARTICOLO 11 – Modalità di esercizio del potere sanzionatorio

11.1. – La violazione delle regole di condotta e delle procedure descritte:

- nel PTTI;
- nei regolamenti emanati ai sensi del medesimo;
- nel Codice Etico;

costituisce illecito disciplinare e comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari ai destinatari delle regole di condotta e delle procedure di cui sopra.

11.2. – Ai fini della contestazione, determinazione e applicazione delle sanzioni disciplinari si opera espresso richiamo al MOG 231 e al sistema disciplinare ivi previsto. In caso di assenza di norme funzionali nei Contratti Collettivi, la Società, sotto vigilanza dell'ODV-RPC, provvederà all'adozione di regolamenti sanzionatori appositi.

PARTE TERZA – REGOLE DI FUNZIONAMENTO DELL'ODV IN FUNZIONE DI RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

ARTICOLO 12 – Convocazione e funzionamento

12.1. – L'ODV-RPC esercita le sue funzioni, coordinando le attività relative a quelle che svolge ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e ai sensi del PTTI Cap. IV.

12.2. – L'ODV-RPC si riunisce ed opera secondo le regole assunte nel Regolamento ODV.

12.3. - Alle adunanze dell'ODV-RPC possono partecipare, con funzione informativa e consultiva, anche altri soggetti interni ed esterni (SLAS, Referenti, AD, il CDA o altri) che possano avere rilevanza con riferimento all'ordine del giorno della riunione stessa, se espressamente invitati dall'ODV-RPC mediante la modalità prevista nel Regolamento ODV.

ARTICOLO 13 – Comunicazioni all'ODV

- 13.1. - Fatto salvo quanto stabilito nell'art. 5 del presente Regolamento ovvero in altri Regolamenti rispetto all'obbligo di segnalazione all'ODV-RPC, l'ODV-RPC può essere diretto destinatario di comunicazioni e segnalazioni che siano pertinenti con i compiti di vigilanza individuati nel PTTI Cap. V. con le modalità di cui al Regolamento ODV.

ARTICOLO 14 – Risorse per l'espletamento delle funzioni

- 14.1. – Fatto salvo quanto stabilito nell'art. 10.2 del presente Regolamento, l'ODV-RPC, per ogni esercizio solare, predispone un budget di spesa.
- 14.2. - Il budget deve essere impiegato esclusivamente per le spese che l'ODV-RPC debba eventualmente sostenere per l'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza ai sensi del PTTI Cap V, ivi compresi gli eventuali incarichi ai consulenti esterni.
- 14.3. - L'ODV-RPC delibera in autonomia ed indipendenza le spese da effettuarsi nei limiti del budget approvato e rimanda all'organo dotato degli adeguati poteri di firma la sottoscrizione dei relativi impegni.
- 14.4. - Qualora siano necessarie spese eccedenti il budget approvato, l'ODV-RPC dovrà proporre l'autorizzazione delle stesse all'organo dotato degli adeguati poteri di firma.

ARTICOLO 15 – Obblighi di riservatezza

- 15.1. – Fatta eccezione per gli obblighi di informativa nei confronti dell'AD o del CDA o dell'ANAC o delle Autorità competenti, l'ODV-RPC è tenuto al segreto ed alla riservatezza in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle funzioni di vigilanza ai sensi del PTTI Cap. V.
- 15.2. - Gli obblighi di riservatezza e segretezza di cui sopra si applicano integralmente anche ai consulenti, collaboratori e professionisti di cui l'ODV-RPC dovesse eventualmente avvalersi.

ARTICOLO 16 – Esercizio del potere sanzionatorio nei confronti dell'ODV

- 16.1. – L'ODV, in funzione di RPC, risponde secondo i criteri che regolano l'effettuazione della prestazione di ODV.
- 16.2. – Costituisce in ogni caso grave inadempimento che può comportare la destituzione dell'ODV, salvo il risarcimento dei danni:
- a) la carenza di rispetto dell'obbligo di vigilanza di cui alla Parte Seconda del presente Regolamento;
 - b) il mancato adempimento all'obbligo di relazione ai sensi dell'art. 7 del presente Regolamento;
 - c) il mancato adempimento all'obbligo di comunicazione ai sensi dell'art. 8 del presente Regolamento;
 - d) la mancata segnalazione degli illeciti disciplinari ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del presente Regolamento;
 - e) il mancato rispetto dell'obbligo di riservatezza di cui all'art. 15 del presente Regolamento.

Rev.0 del 21.12.2015

16.3. – Le condotte di cui al punto 16.2. dovranno essere oggetto, ai fini della contestazione, di puntuale verifica. A seguito della contestazione scritta, l'ODV avrà 10 gg. per operare riscontro per iscritto, a seguito del quale la Società opererà le opportune assunzioni ai fini della prosecuzione o della risoluzione del rapporto.